



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
33^a Seduta
Lunedì 20 febbraio 2017

Deliberazione n. 179 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla L.R. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Giudiceandrea
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Mirabello e gli interventi dei Consiglieri Pasqua, Scalzo, Esposito, Tallini, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 25, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Giudiceandrea

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 179 del 20 febbraio 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

REQUISITO DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA. MODIFICHE ALLA L.R. 29 MARZO 2013, N. 15
(NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2017.

Reggio Calabria, 21 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Gli ultimi dati segnalati dal Ministero della Salute evidenziano il ritorno di malattie infettive, tra cui la meningite, che, pur essendo conosciuta da tempo, periodicamente preoccupa in quanto potenzialmente mortale.

Negli ultimi periodi i dati più allarmanti provengono dalla Toscana nella quale si assiste a una espansione della patologia in fasce di età anomale - peraltro in una stagione ancora tiepida -, presentandosi, di regola, la patologia durante periodi particolarmente freddi.

Si evidenzia pure che la malattia invasiva da meningococco viene rilevata maggiormente nella fascia di età 0-4 anni e in particolare nel primo anno di vita, potendo, peraltro, accadere che i casi di meningite si presentino in piccoli focolai epidemici in una determinata zona.

A quanto detto si aggiunga anche che altre malattie che erano state ormai debellate da anni colpiscono nuovamente la popolazione, in special modo quella di più giovane età.

Ritenendo essenziale tutelare la salute delle giovani generazioni, appare utile adottare l'obbligo di vaccinazione per i bambini che intendono fruire dei servizi per l'infanzia sia pubblici che privati, sensibilizzando, in tal modo, anche gli adulti, per come già fatto dalla regione Emilia Romagna. Tanto consentirà di tutelare le nuove generazioni, le quali assai spesso vivono in ambienti ristretti, che, per come detto, possono rappresentare focolai di contagio.

La presente proposta, con la modifica della legge 15/2013, mira a stabilire le condizioni di accesso ai servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico, non potendosi operare discriminazioni. Al comma 2 viene rafforzato l'obbligo vaccinale, imponendone il rispetto ai fini dell'accesso ai servizi educativi e ricreativi, fatta eccezione per ipotesi motivate dal punto di vista sanitario. Apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, si occuperà dell'attuazione del nuovo disposto.

La proposta di legge si compone di tre articoli. Il primo è finalizzato ad attuare la modifica della legge regionale 15/2013 con l'inserimento dell'articolo 3 bis, come sopra rappresentata.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di modifica della citata legge regionale. Infine l'articolo 3 prevede esplicitamente l'urgenza della pubblicazione della legge regionale.



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche alla legge regionale 15/2013 di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Scalzo, Esposito, Mirabello recante: "Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)".

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab 1 - Oneri finanziari:

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: La proposta non necessita di copertura finanziaria.



Consiglio Regionale della Calabria

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: ~ l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale — riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; — nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
Totale	//	//	//

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 21 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Art. 1

(Inserimento articolo 3 bis nella l.r. 15/2013)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

(Accesso ai servizi)

1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche".

2. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, specifica le forme concrete di attuazione del presente articolo.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).